

CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO

CONTRATTO DI APPALTO PER LA

FORNITURA TUBI IN ACCIAIO PER ACQUEDOTTO CONFORMI

ALLE NORME UNI EN 10224 - CIG A0027A9B55 - CUP

E52B18002250005

TRA

1) nato a nella sua qualità di
..... del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del
Monferrato (codice fiscale 82001730066, in prosieguo anche Consorzio),
nella cui sede legale in Moncalvo (AT), Via Ferraris n. 3 è domiciliato per il
presente atto, il quale vi interviene in nome, per conto e nell'interesse
esclusivo del Consorzio che rappresenta;

E

2) nato a(..) il
.....(c.f.), residente in (..) Via
..... n..., in qualità di legale rappresentante della Società
..... con sede in Via - (..)
(p. IVAe c.f.....),
regolarmente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura di al numero REA
....., il quale agisce in nome e per conto della Società

PREMESSO:

- Che su mandato del Consiglio di Amministrazione, deliberato nella
seduta del/....., il Responsabile di Progetto,
....., ha indetto gara per l'aggiudicazione della

“FORNITURA TUBI IN ACCIAIO PER ACQUEDOTTO

CONFORMI ALLE NORME UNI EN 10224 - CIG A0027A9B55”,

mediante procedura negoziata, per un ammontare complessivo a base

d'appalto di €..... (IVA esclusa).

- Che in esito alla gara espletata in data .././....., la fornitura è stata aggiudicata definitivamente alla con sede in Via -(...), che ha presentato l'unica offerta in ribasso per il prezzo di netti €....., a seguito del ribasso offerto del% sul prezzo a base d'asta soggetto a ribasso pari a €.....

- Che la Società si è resa disponibile a fornire tubazioni con le seguenti caratteristiche: Tubi di acciaio non legato per condotte destinate al trasporto di acqua potabile, conformi alla Norma UNI EN 10224 – ultima edizione, del tipo L355 – DE 508 x 7,1 mm, con saldatura ad arco sommerso (SAW) a spirale (SSAW - spirally submerged arc welded or HSAW - helically submerged arc welded), o, alternativamente, con saldatura ad arco sommerso (SAW) longitudinale (LSAW – longitudinal submerged arc welded), con rive-stimenti interno ed esterno come specificato nel seguito, per complessivi 1.100,00 ml. La fornitura dovrà essere uniforme, ovvero i tubi dovranno essere realizzati tutti con la medesima tecnica produttiva.

VISTO:

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INAIL con scadenza validità al .././....., attestante

l'ottemperanza della Società agli obblighi contributivi;

- La visura ordinaria di iscrizione della alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di, estratta dal Registro Imprese in data documento prot. n°.....

PRESO ATTO:

- Che l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di con nota pec in data .././..... ha certificato l'insussistenza di carichi pendenti erariali definitivi risultanti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria in capo alla

- Che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di, con certificati in data .././....., in merito al certificato del casellario giudiziale in capo ai Sigg....., non ha evidenziato annotazioni di sorta;

- Che la Cancelleria Fallimentare di con nota del .././..... ha confermato che non risultano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo o post-fallimentare in capo alla

- Che il Centro per l'Impiego della Provincia di con nota protocollo del .././..... ha certificato l'ottemperanza della Società agli obblighi di cui alla Legge 68/99;

- Che con mail certificata in data .././..... la Società ha presentato una dichiarazione circa la composizione societaria, ai sensi del D.P.C.M. 11/05/1991 n° 187;

Tanto premesso, fra le parti come sopra costituite.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto dell'appalto

1. Il Consorzio, come sopra rappresentato, affida alla con sede in Vian. – che accetta senza alcuna riserva, la “FORNITURA DI TUBI IN ACCIAIO PER ACQUEDOTTO conformi alla norma UNI EN 10224”

Articolo 3: Consegna

1. L'intera fornitura dovrà essere completata e resa disponibile, con ciò intendendosi espletate anche le verifiche preventive da eseguirsi presso la sede del Produttore previste dall'art. 32 del CSA Parte tecnica, entro il termine del 15 gennaio 2024, con comunicazione da inviarsi a cura dell'Appaltatore all'indirizzo pec della Stazione appaltante entro il termine predetto.

2. La consegna dell'intera fornitura dovrà aver luogo tassativamente presso la località di cui al successivo art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto, nella settimana dal 15 gennaio 2024 al 22 gennaio 2024.

La consegna delle tubazioni non equivale ad accettazione definitiva della fornitura e non fa venir meno la responsabilità dell'Appaltatore per vizi e difetti della medesima, nè pregiudica i diritti che l'Ente committente si riserva di avanzare sino al momento del collaudo finale delle condotte posate in opera.

3. Su richiesta della Stazione appaltante da comunicarsi con preavviso di almeno cinque giorni dalla comunicazione di cui all'art 3 comma 1 del presente contratto e senza che da ciò possa conseguire alcun diritto a corrispettivi, indennizzi o risarcimenti di sorta in capo all'Appaltatore, la

consegna potrà essere posticipata sino a venti giorni rispetto al termine del 22 gennaio 2024 , qualora particolari esigenze lo richiedano.

Articolo 4: Corrispettivo dell'appalto

1. Il corrispettivo dovuto dal Consorzio alla Società per la piena e perfetta esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto è fissato in complessivi €. (diconsi euro) IVA esclusa, corrispondenti al ribasso del% sull'importo soggetto a ribasso d'asta di €., risultante dall'offerta presentata dalla Società che viene allegata al presente contratto, del quale forma parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A", come meglio specificato nel prospetto che segue:

DESCRIZIONE	SVILUPPO	€/ML. Offerto	IMP. ORD. €.
tubi ACCIAIO sp ... mm.			
DE XXXX mm.	mt.
TOTALE			€.

Articolo 5: Anticipazione - Pagamenti

1. All'appaltatore ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione di un'anticipazione pari al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

Ai fini della liquidazione dell'anticipazione, che avverrà entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio della produzione **da attestarsi tramite comunicazione ufficiale da inviare all'Ente**, dovrà essere depositata garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa prevista dal sopra citato art. 125, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

2.I pagamenti avverranno nel rispetto dei disposti di cui all'art. 12 e 21 del Capitolato speciale e specifiche tecniche per la fornitura di tubi in acciaio a seguito della consegna di cui all'art.3 del presente contratto, previo deposito del documento di trasporto e conformità della fornitura da parte del D.E.C.

Dalle fatture di acconto e saldo verrà recuperata l'anticipazione, in quota proporzionale.

Le fatture dovranno essere emesse con la dicitura: "operazione assoggettata a split payment con versamento dell'iva a carico del cessionario ex art. 17-ter dpr 633/1972" ed essere trasmesse unicamente con posta certificata all'indirizzo: amministrazione@ccam.it

Non si farà luogo ad alcun pagamento prima di aver verificato la regolarità dei pagamenti contributivi di INPS e INAIL (D.U.R.C.).

Il pagamento delle fatture sarà altresì subordinato alle disposizioni di cui all'art.48 bis del D.P.R. 29/09/1973 n°602 e s.m.i.

In caso di ritardata erogazione dei pagamenti da parte dell'Ente committente saranno riconosciuti gli interessi legali computati sui giorni di mora. Sulle fatture dovrà essere riportato il codice IBAN della Banca di appoggio e il CIG. In assenza di tali codici i termini di pagamento potrebbero subire degli slittamenti non dipendenti dalla volontà del Consorzio.

In ogni caso sull'importo netto progressivo della fornitura è operata una ritenuta **dello 0,50 per cento**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'atto di verifica di conformità redatto dal Responsabile di Progetto Sig. Flavio Bruschi e dal Direttore dei Lavori destinatari della fornitura, e della regolarità contributiva in capo alla Società.

Articolo 6 Tracciabilità dei pagamenti

1. L'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto CIG A0027A9B55 secondo quanto previsto dall'art. 3 legge 136/2010.

2. L'Appaltatore assume tali obblighi anche nei confronti dei propri subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 7 – Risoluzione

1. Per la risoluzione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni degli artt. 19-20 del CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Articolo 8 – Clausola arbitrale – esclusione

1. È esclusa la clausola arbitrale.

2. Per la definizione delle controversie, tra il Consorzio e la Società Fornitrice, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, è pertanto competente il Foro di Vercelli (VC), ai sensi dell'art. 20 c.p.c.

Articolo 9 – Garanzie

1. A garanzia di un perfetto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente atto la Società aggiudicataria, ai sensi dell'art.53 del D.Lgs 36/2023, ha prestato cauzione definitiva per l'importo di €..... (diconsi euro/00), con polizza fidejussoria rilasciata da --n°..... in data .../. /....., ridotta del in quanto la Società è in possesso di attestazione di

2. Il Consorzio avrà diritto di valersi di detta cauzione, qualora si verificano a carico della Società le fattispecie previste dalla normativa vigente e dal

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

3. Il pagamento della rata di saldo, sarà pagato nei termini di cui all'art 21 del CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, e sarà subordinato, ai sensi dell'art 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità della fornitura e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

La Ditta, ha depositato apposita copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, rilasciata da (quietanza pagamento in data) per danni che il Consorzio possa subire durante l'esecuzione della fornitura.

2. La Ditta, assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni a persone e cose, sia arrecati ai propri dipendenti e materiali, sia arrecati al Consorzio od a terzi in esecuzione del presente contratto ovvero in esecuzione di attività ad esso connesse ovvero a causa di inadempienze contrattuali.

3. Il Consorzio si intende, sin da ora, sollevato da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 10 – Divieto di cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena nullità.

Articolo 11 – Subappalto

1. Le parti precisano che la Società aggiudicataria ha presentato dichiarazione recante l'attestazione che intende avvalersi del subappalto per le

attività.....

Articolo 12 – Interferenze

1. Tra le parti si dà atto che nell'esecuzione della fornitura non è stato predisposto il D.U.V.R.I. in quanto non esistono interferenze tra la Committenza e la Società fornitrice trattandosi di consegna presso area messa a disposizione della ditta fornitrice, che curerà lo scarico e l'accatastamento dei tubi.

2. Trattandosi di fornitura di materiale non pericoloso in punti di scarico sicuri e appositamente individuati (nei quali non vi sono rischi dovuti ad atmosfere esplosive, rischi chimici o biologici, né rischi di cui all'allegato XI al D. Lgs. N. 81/08 s.m.i.) non vige l'obbligo della redazione del DUVRI

Articolo 13 – Comunicazione antimafia

1. Si prende atto che la Ditta.....è iscritta presso la White List della Prefettura die pertanto non è stata inoltrata la comunicazione antimafia prevista dal D. Lgs.159/2011.

Articolo 14 – Penali in caso di ritardo

1. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna della fornitura previsti dall'art. 3 del presente contratto e fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto in tema di sospensioni e proroghe, all'Appaltatore verrà applicata una penale pari all' 1‰ (uno per mille) dell'importo della fornitura, al netto del ribasso d'asta, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

2. In ipotesi di consegna parziale della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale di Appalto, sarà applicata la penale di cui al comma 1 che precede, la quale sarà calcolata sulla quota di fornitura non

evasa.

3. La penale sarà applicata in detrazione al pagamento inerente alla fornitura oltre termine.

4. A norma di legge, l'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10 per cento dell'intero corrispettivo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una percentuale superiore, troverà applicazione l'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto in materia di risoluzione del contratto.

5. Ferma l'applicazione della penale da ritardo, è in ogni caso fatto salvo il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art 1382 C.C., nonché degli ulteriori oneri sostenuti dalla stazione Appaltante a causa dei ritardi dell'Appaltatore.

Articolo 15 – Domicilio dell'Impresa appaltatrice

1. A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge il proprio domicilio presso la sede legale della Società in Via - (...).

Articolo 16: Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, sarà senz'altro risolto in tutti i casi in cui, nonostante l'assunzione dell'obbligo di cui all'art. 6 del presente contratto, le transazioni inerenti allo stesso vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

Articolo 17 – Spese contrattuali

1. Sono a carico della Società tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione dell'I.V.A. che rimane a carico del Consorzio.

Articolo 18 – Registrazione

1. Ai fini fiscali, si dichiara che la fornitura di cui al presente contratto è

soggetta al pagamento dell'I.V.A., per cui si chiede la registrazione in misura fissa.

Articolo 19 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del GDPR (UE) 2016/679 – “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, si comunica che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento per il quale le imprese partecipanti ne autorizzano sin d’ora il trattamento.

2. Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio con sede in Via Ferraris n°3 – 14036 Moncalvo (AT).

Articolo 20: Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo, ma depositati agli atti del Consorzio e controfirmati dalle parti in segno di piena e completa visione ed accettazione, i seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d’Appalto
- Elenco dei prezzi unitari
- Polizze di garanzia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Moncalvo, li ____ ././.....

p. il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato

Il Presidente del Consorzio:

.....

p. la Società

Il Legale Rappresentante:

